



# LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 19 novembre 2024

## APPROFONDIMENTI

[Agenzia delle entrate: istruzioni operative circa il nuovo concetto di domicilio fiscale](#)  
di Michele Donati

## NEWS DEL GIORNO

[Sgravio contributivo per contratti di solidarietà: recupero riduzioni contributive anno 2023](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Comunicazioni obbligatorie: aggiornati i modelli](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Modello OT23 2025: l'Inail illustra gli aggiornamenti introdotti](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Salute e sicurezza sul luogo di lavoro: responsabilità oggettiva dell'imprenditore](#)  
di Redazione



## APPROFONDIMENTI

---

# ***Agenzia delle entrate: istruzioni operative circa il nuovo concetto di domicilio fiscale***

di **Michele Donati**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la [circolare n. 20/E del 4 novembre 2024](#), con la quale vengono fornite indicazioni operative in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, sulla scorta del dettato del D.Lgs. 209/2023, e, più in particolare, rispetto alla novella apportata all'articolo 2, comma 2, Tuir.

Tale modifica si colloca da un lato in discontinuità rispetto al precedente impianto normativo interno e, dall'altro, va, invece, nella direzione tracciata dalle c.d. convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (e quindi converge verso l'orientamento Ocse) in molti casi sottoscritti dall'Italia, congiuntamente con altri Stati, al fine di attenuare l'effetto del prelievo fiscale al ricorrere di fattispecie di transnazionalità.

Tale condizione si realizza nel momento in cui il medesimo soggetto (passivo di imposta) produce redditi in 2 o più Stati e, al contempo, non presenta una lineare e univoca attrazione nel sistema fiscale di un Paese.

La centralità di tale definizione è da rintracciarsi nella necessità di individuare in maniera univoca un Paese nei confronti del quale il contribuente è soggetto passivo per le imposte che si riferiscono ai redditi ovunque prodotti.

Il combinato disposto tra normativa interna (nel nostro caso il Tuir) e quella internazionale (le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni calibrate sul modello Ocse) consente, da un lato, di individuare il Paese che ha la potestà impositiva finale e, dall'altro, di arrivare a ciò conferendo alle fonti normative di coordinamento sovranazionali una posizione prevalenza<sup>[1]</sup>.

Tornando alle modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2023, delle quali la circolare n. 20/E/2024 fornisce indicazioni operative, il terreno di intervento è quello legato al concetto di residenza e domicilio fiscale di cui all'articolo 2, comma 2, Tuir, dal quale poi discende, nel caso lo stesso si concretizzi, la potestà impositiva complessiva nel nostro territorio nazionale.

La definizione della residenza fiscale era ancorata al dato formale dell'iscrizione alle anagrafi della popolazione residente, nonché al concetto di residenza e domicilio di declinazione codicistica.

Le 3 ipotesi al ricorrere delle quali si concretizzava la sussistenza della residenza fiscale erano



alternative tra loro, sicché tale condizione (la residenza fiscale appunto) veniva a sussistere al singolo ricorrere di una delle condizioni sopra menzionate.

La prevalenza del dato formale era, poi, connessa all'ancoraggio con la definizione codicistica di residenza e domicilio, che, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, cod. civ., sono rintracciabili nel luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi (il domicilio), ovvero in quella ove dimora abitualmente (la residenza).

La novella apportata dal D.Lgs. 209/2023 riscrive l'articolo 2, comma 2, Tuir, e introduce il concetto di residenza fiscale – e, più in particolare, di domicilio – ancorato prioritariamente al luogo ove si sviluppano le relazioni personali e familiari della persona.

A corollario di tale approccio viene, poi, derubricata a presunzione relativa la rilevanza dell'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta.

In base a tale assetto viene ora ad acquisire rilevanza centrale la presenza materiale all'interno del territorio dello Stato per la maggior parte del tempo nel corso del periodo d'imposta; tale condizione si affianca a quelle già previste, al netto della rimodulazione gerarchica conseguente alla derubricazione a presunzione relativa dell'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente già esaminata in precedenza.

Analogamente rispetto all'impianto previgente, viene confermato il principio di alternatività tra le condizioni al ricorrere delle quali si concretizza il concetto di residenza fiscale, sicché è sufficiente la sussistenza di uno solo dei requisiti sopra richiamati.

Tale novella appare oltremodo opportuna anche e soprattutto in considerazione del mutato contesto socio-economico, che oggi – anche a seguito della stagione pandemica – ha conosciuto una crescente mobilità internazionale, abbinata a una sostanziale rimodulazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (anche grazie al massiccio ricorso al lavoro svolto in modalità agile, in contesti geografici spesso diversi da quelli originari).

Naturalmente, anche con la nuova formulazione del concetto di residenza fiscale, non viene meno il ruolo assolto dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, che mantengono la finalità di dirimere eventuali conflitti tra normative di diversi Stati, al fine di individuare quello che dev'essere considerato depositario della potestà impositiva complessiva nei confronti del soggetto passivo.

[\[1\]](#) Nel caso del nostro ordinamento tributario interno, tale assetto è garantito da un lato dall'art. 169 del TUIR e dall'art. 75 del D.P.R. 600/1973.



**Master** di specializzazione

**Diritto del lavoro**

Scopri di più



## ***Sgravio contributivo per contratti di solidarietà: recupero riduzioni contributive anno 2023***

di Redazione

L'Inps, con [circolare n. 97 del 15 novembre 2024](#), ha fornito istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei D.D. adottati dal Ministero del lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi ex articolo 6, D.L. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2023 e i cui periodi di Cigs per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2024.

La circolare, inoltre, illustra ai datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens le modalità di compilazione del flusso.

Convegno di aggiornamento

**Collegato Lavoro 2024: le novità per l'amministrazione del personale**

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

---

## **Comunicazioni obbligatorie: aggiornati i modelli**

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con [D.D. 410 del 14 novembre 2024](#), ha aggiornato degli *standard* tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO e nuovo flusso NASPI-DISCOLL.

Tutti gli aggiornamenti adottati sono pubblicati sul portale *Urp online* del Ministero del lavoro, alla pagina <https://urponline.lavoro.gov.it/s/standard-tecnici?language=it>, Sezione CO (UNILAV, UNISOM, Vardatori, UNILAV\_Cong e UNIURG).

Convegno di aggiornamento

# Appalti e altri strumenti di esternalizzazione

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

---

## **Modello OT23 2025: l'Inail illustra gli aggiornamenti introdotti** di Redazione

L'Inail, con [istruzione operativa n. 11050 del 12 novembre 2024](#), ha illustrato le modifiche apportate al modello OT23 2025, allegato all'istruzione operativa n. 4182/2024, a seguito di segnalazioni e approfondimenti.

Master di specializzazione

**Pensioni e consulenza previdenziale**  
**- livello avanzato**

Scopri di più



## ***Salute e sicurezza sul luogo di lavoro: responsabilità oggettiva dell'imprenditore***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 ottobre 2024, n. 26390, ha stabilito che la responsabilità dell'imprenditore, ex articolo 2087, cod. civ., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. La fattispecie oggetto della pronuncia è relativa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal *de cuius* a causa di una neoplasia polmonare asseritamente contratta da quest'ultimo nello svolgimento delle mansioni di saldatore presso uno stabilimento siderurgico.

Seminario di specializzazione

### **Gestione del rapporto di lavoro nelle cooperative**

Scopri di più